



ORIGINALE

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. 16 DEL 01-10-2020

Ufficio: AFFARI URBANISTICI

Oggetto: ORDINANZA LIMITAZIONE TEMPORANEA CIRCOLAZIONE VEICOLI PER RIDUZIONE CONCENTRAZIONE POLVERI SOTTILI PM10 - PERIODO 2020/2021.

LA SINDACA

VISTA la deliberazione G.R. n. 1123 del 03/08/2020 ad oggetto: *“Dir. 2008/50/CE; D. Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2020/2021 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva.”*;

PRESO ATTO delle argomentazioni in essa contenute e dei provvedimenti stabiliti nell’Accordo di Programma approvato con DGR 1755/2010, con particolare riferimento alla riunione del tavolo tecnico composto dai rappresentanti della Regione, ANCI Marche e UPI Marche, con il supporto tecnico scientifico dell’ARPAM, circa la valutazione dei dati sulla qualità dell’aria;

DATO ATTO che con DGR n. 1088 del 16/09/2019, sono state deliberate le misure contingenti 2019/2020 per la riduzione degli inquinanti atmosferici nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva e che a seguito dei superamenti del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ dei primi giorni di gennaio 2020, si è riunito, in data 22/01/2020, il tavolo tecnico ritenendo opportuno individuare una serie di misure integrative a quelle contenute nella DGR 1088/2019;

PRESO ATTO, altresì, che il tavolo tecnico si è riunito in videoconferenza il 30/04/2020 al fine di identificare le misure contingenti da proporre per il periodo autunno/inverno 2020/2021 e individuare le loro modalità di attuazione, tenendo in debita considerazione la situazione straordinaria e peculiare creatasi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO che con DGR n. 789 del 29/06/2020 è stato chiesto parere al C.A.L. (Comitato delle Autonomie Locali), sullo schema di detta deliberazione, il quale ha reso parere favorevole con Atto n. 44 del 17/07/2020, esprimendo alcune osservazioni;

EVIDENZIATO che i Comuni inclusi nella zona regionale più a rischio di superamento dei limiti di qualità dell’aria ambiente “zona A”, tra cui il Comune di Monte Urano, devono adottare le misure previste nell’Accordo di Programma e ciò allo scopo non solo di adempiere a tassative disposizioni comunitarie, ma più in generale, di salvaguardare la salute dei cittadini;



VISTO che la Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio Posizione di Funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica, con pec prot. n. 934037 del 20/08/2020, pervenuta al Ns. prot. n. 9673 del 21/08/2020, ha trasmesso la DGR n. 1123 del 03/08/2020, di cui sopra;

PRESO ATTO di quanto contenuto all'art. 4 dell'allegato A alla DGR n. 1123 del 03/08/2020, si ritiene di confermare le stesse aree individuate nei precedenti propri Provvedimenti, in cui applicare le misure relative alla limitazione della circolazione dei veicoli stradali, e quindi nella Strada Provinciale N. 28 che ricade nel centro abitato delle zone Triangolo e Val Tenna;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A alla DGR n. 1123 del 03/08/2020, le misure avranno durata dal **1° novembre 2020 al 15 aprile 2021**;

EVIDENZIATO che l'art. 5 dell'allegato A alla DGR n. 1123 del 03/08/2020 ad oggetto "*Misure relative alla limitazione della circolazione dei veicoli stradali*" prevede che è vietata la circolazione dei veicoli sotto specificati dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle ore 18:30, nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono;

VISTI gli artt. 6 comma 1 e 7 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;

RAVVISATA l'urgente necessità di adottare i suddetti provvedimenti per la tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Il divieto di circolazione dal 1° novembre 2020 al 15 aprile 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, nella Strada Provinciale N. 28 che ricade nel centro abitato delle zone Triangolo e Val Tenna, alle seguenti categorie di veicoli:

A) VEICOLI ORDINARI

- Veicoli diesel ante Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3;
- Veicoli a benzina ante Euro, Euro 1;
- Autobus urbani ed extraurbani diesel ante Euro e Euro 1, 2, 3;
- Motocicli > 50 cm³ 2 tempi ante Euro;
- Ciclomotori ≤ cm³ ante Euro

B) VEICOLI SPECIALI

- mezzi agricoli;
- macchine operatrici.

E' consentito l'utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, eventualmente siti nei luoghi di applicazione della presente ordinanza, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.

Il divieto di circolazione in oggetto non si applica ai seguenti veicoli:

- automezzi per il trasporto pubblico, che non rientrano fra quelli di cui al comma 232 della L. 23/12/2014, n. 190;
- taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti, che non rientrano fra quelli di cui al comma 232 della L. 23/12/2014, n. 190;



- veicoli delle forze di polizia;
 - veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
 - veicoli delle forze armate;
 - veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; autotunebri, carri attrezzi adibiti al soccorso stradale;
 - veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;
 - veicoli al servizio delle persone invalide;
 - veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL, idrogeno;
 - veicoli dualfuel (con motore diesel) alimentati in parte a metano o GPL, eccettuati gli Euro 0 o ante Euro, a condizione che utilizzino effettivamente anche il metano o il GPL mentre attraversano i luoghi di applicazione;
- Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico.

Inoltre, il divieto di circolazione non si applica ai titolari di permessi temporanei, come individuati all'art. 5.3 della DGR n. 1123 del 03/08/2020.

L'apposizione della relativa segnaletica avverrà a cura del personale del servizio Lavori Pubblici, secondo le indicazioni della Polizia Municipale. Sul retro dei segnali di prescrizione dovranno essere riportati gli estremi della presente ordinanza.

Gli Organi preposti ai servizi di polizia stradale cureranno il rispetto della presente ordinanza che è pubblicata all'albo pretorio online e portata a conoscenza del pubblico mediante l'installazione della segnaletica.

E' fatto obbligo a tutti gli interessati di osservare la presente ordinanza. Le violazioni saranno punite con le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

La Sindaca
Dott. ssa Moira Canigola

Sul presente atto si esprime in via preventiva parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'area
Governo del Territorio e Attività Produttive



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

Arch. Nadia Alessandrelli